

**COMUNE DI FOSDINOVO**  
***-Massa Carrara-***

---

**CIMITERI COMUNALI**

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI**

---

**Indice:**

***Capo I – Deposizione dei cadaveri nel feretro.....Pag.3***

***Capo II – Trasporto dei cadaveri.....Pag.4***

***Capo III – Inumazioni.....Pag.7***

***Capo IV – Tumulazioni (Sepolture private).....Pag.9***

***Capo V – Esumazioni ed estumulazioni.....Pag.12***

***Capo VI – Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie.....Pag.13***

***Capo VII – Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto.....Pag.15***

***Capo VIII – Norme di servizio.....Pag.16***

***Capo IX – Polizia del cimitero.....Pag.18***

***Capo X – Contravvenzioni.....Pag.19***

***Capo XI – Disposizioni finali.....Pag.20***

*Il presente regolamento è composto da n°84 (ottantaquattro) articoli e da n°20 (venti) pagine debitamente numerate in ordine progressivo.*

---

## ***Capo I***

### ***Deposizione dei cadaveri nel feretro.***

---

#### ***Art.1***

1) Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt.8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285. il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione del feretro.

#### ***Art.2***

1) Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

#### ***Art.3***

1) Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

#### ***Art.4***

1) I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm.25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2) Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a mm.0,660, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

#### ***Art.5***

1) Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2) Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art.55.

3) Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art.83 del regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n.285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

### ***Art.6***

1) E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

### ***Art.7***

1) Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

### ***Art.8***

1) E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.  
2) Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della A.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

---

## ***Capo II*** ***Trasporto dei cadaveri.***

---

### ***Art.9***

1) Il trasporto delle salme è regolato secondo le usanze locali sotto la vigilanza dell'Ufficio sanitario.  
2) Per esigenze particolari di igiene pubblica il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, prescrive in quali ore della giornata potranno effettuarsi i trasporti di salme, le modalità i percorsi.

### ***Art.10***

1) Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.  
2) L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco.  
3) Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto di cadaveri e le loro rimesse si osservano la norme di cui agli artt.20 e 21 del citato D.P.R. n.285/1990.

### ***Art.11***

1) Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è, autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.  
2) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci in questi Comuni.

## ***Art.12***

1) I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero.

## ***Art.13***

1) Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2) Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capo-verso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.11 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3) le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 18, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capo-verso.

## ***Art.14***

1) Quando la denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il coordinatore sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

## ***Art.15***

1) I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

## ***Art.16***

1) I cortei funebri non devono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

## ***Art.17***

1) Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 11 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

## ***Art.18***

1) Per il trasporto di salme all'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

2) Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3) Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattrore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

### ***Art.19***

1) Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

### ***Art.20***

- 1) Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 10 luglio 1937, n.1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
- 2) Per il trasporto delle salme da o per lo Stato del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.
- 3) per l'introduzione e l'extradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

### ***Art.21***

1) Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art.68 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della A.S.L.

### ***Art.22***

1) Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

### ***Art.23***

1) Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art.35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

### ***Art.24***

1) Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2) Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

---

## ***Capo III*** ***Inumazione.***

---

### ***Art.25***

- 1) Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per l'inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche a al livello della falda freatica.
- 2) Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

### ***Art.26***

- 1) Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
- 2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

### ***Art.27***

- 1) Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi è stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### ***Art.28***

- 1) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m.1,50, una larghezza di m.0,50 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.

### ***Art.29***

- 1) Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2) Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- 3) Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2.

- 4) Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 5) Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con mastice idoneo.
- 6) Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
- 7) Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 8) E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- 9) Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- 10) sulla cassa deve essere apposte una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### ***Art.30***

- 1) Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### ***Art.31***

- 1) Per calare nella fossa del feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.27.
- 2) Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa
- 3) e' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

### ***Art.32***

- 1) Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivate piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m.1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le
- 2) Le tombe in marmo dovranno essere protette perimetralmente da una fascia di malta cementizia larga dieci centimetri.

### ***Art.33***

- 1) La durata delle concessione per le fosse è di 10 anni. Detta durata può essere prorogata in caso che alla scadenza il cadavere non fosse ancora decomposto. Le concessioni per l'uso dei loculi o tumuli hanno la durata di anni 40. La concessione per gli ossari ha la durata di anni 20.



---

## **Capo IV**

### ***Tumulazioni (Sepolture private).***

---

#### ***Art.34***

1) Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia.
- b) Tombe o forni o loculi individuali
- c) Nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Il tutto secondo le previsioni di localizzazione dell'Amministrazione Comunale.

#### ***Art.35***

1) Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente art.34 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

#### ***Art.36***

1) Per le tumulazione nei loculi si seguirà il seguente criterio:

2) I loculi saranno numerati in modo progressivo partendo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, salvo casi speciali.

3) Per quanto attiene il riutilizzo di loculi già concessionari gli stessi verranno assegnati secondo una numerazione progressiva attribuita in base all'ordine di scadenza delle concessioni.

4) Il rinnovo della concessione avrà la durata di anni 20 ed è consentito ove esistono ampie disponibilità di loculi.

5) Il rinnovo dell'ossario può essere consentito per anni 10 alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

#### ***Art.37***

1) Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, loculi o tumuli sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

#### ***Art.38***

1) Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni;

2) Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3) Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4) Fra parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) nel presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge.

5) non potrà essere fatta concessione di aree per la sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

### ***Art.39***

- 1) I loculi o tumuli possono contenere un solo feretro.
- 2) Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
- 3) Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

### ***Art.40***

- 1) Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia su deliberazione della Giunta Comunale.
- 2) Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4) Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

### ***Art.40***

- 1) Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia su deliberazione della Giunta Comunale.
- 2) Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4) Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

### ***Art.41***

- 1) Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.  
Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o di concessione a chiunque.
- 2) Il nuovo concessionario dovrà pagare al comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

### ***Art.42***

1) Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

### ***Art.43***

- 1) Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
- 2) Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiedere la conferma; e ciò purché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata al prezzo al momento in vigore.
- 3) Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

### ***Art.44***

- 1) Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
- 2) Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli n.98 e 99 del D.P.R.285/1990.

### ***Art.45***

- 1) Le concessioni delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

---

## ***Capo V*** ***Esumazioni ed estumulazioni.***

---

### ***Art.46***

- 1) Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
- 2) Le prime si fanno quando sono trascorsi almeno dieci anni dal seppellimento, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
- 3) La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

### ***Art.47***

1) le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art.82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

### ***Art.48 (omissis)***

### ***Art.49***

- 1) Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e per 40 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
- 2) Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
- 3) I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

### ***Art.50***

1) Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art.86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art.80 del presente Regolamento.

### ***Art.51***

- 1) Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della A.S.L. e del custode del cimitero.
- 2) In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria e tutela dell'igiene.

### ***Art.52***

- 1) Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
- 2) Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
- 3) Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
- 4) Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con la soluzione di sublimato al 3 per mille.

I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

5) per quanto riguarda le esumazioni e le estumulazioni l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento in concessione quinquennale del servizio, in assenza o carenza di personale dipendente.

---

## **Capo VI**

### ***Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie.***

---

#### ***Art.53***

1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt.74 e seguenti del Codice Civile.
- c) Certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2) In caso di morte Improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell' Autorità Giudiziaria.

#### ***Art.54***

1) Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

#### ***Art.55***

1) Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

#### ***Art.56***

1) Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2) Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

### ***Art.57***

1) Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 20, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

### ***Art.58***

1) Le urne cinerarie devono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2) La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art.343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

### ***Art.59***

1) Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2) I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore sanitario, della scheda di morte in cui all'art.2.

3) Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco

### ***Art.60***

1) I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2) Per fare eseguire ad un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione del Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ore in cui la effettuerà.
- b) Distinti certificati del medico curante e del Medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3) Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.20 è eseguito dal Coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

### ***Art.61***

1) L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualsiasi sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 ed 69 del Decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

---

## **Capo VII**

### ***Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto.***

---

#### **Art.62**

1) Fatto salvo quanto previsto dall'art.50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e la tumulazione, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura e tumulazione, a pagamento anche a:

- a) non residenti, nati nel Comune di Fosdinovo, con un aggravio sulla tariffa al momento in vigore aumentata del 100 (cento) %.
- b) non residenti, non nati nel comune di Fosdinovo, con un aggravio sulla tariffa al momento in vigore aumentata del 200 (duecento) %.

#### **Art.63**

1) Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un Responsabile del servizio.
- b) un manovale (affossatore o necroforo)

#### **Art.64**

1) Il Responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6 del D.P.R 10 settembre 1990, n.285.
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

#### **Art.65**

1) Il manovale (necroforo) del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art.23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigile perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale e questi affidato;

- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

---

## ***Capo VIII*** ***Norme di servizio.***

---

### ***Art.66***

- 1) Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
- 2) Essi dovranno, perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi..
- 3) Gli inservienti ed i manovali sono al servizio del Comune, quindi il tempo che loro sopravanzi dalle suaccennate occupazioni dovrà ad essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dall'Amministrazione.
- 4) tutte le operazioni al comma 2, fatte salve quelle ordinarie, sono sottoposte ad una tariffa fissata con deliberazione di Giunta Comunale, previa parere dell'Ufficio Tecnico comunale, in base agli annuali prezzi del mercato edile.
- 5) le stesse operazioni al comma 4 non potranno essere svolte nei giorni festivi, fatte salve condizioni eccezionali o prescrizioni di ordine sanitario o dell'Autorità Giudiziaria.

### ***Art.67***

- 1) Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di stato Civile.
- 2) Tale atto sarà ritirato dal necroforo del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al comune.  
Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie (ove esistano) i feretri, sia stata ottenuta autorizzazione dal Sindaco o da suoi delegati.
- 3) Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.
- 4) del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

### ***Art.68***

- 1) nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
- 2) Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.



3) Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

### ***Art.69***

1) Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due (2) metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie..

2) Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci (10) anni di età debbono avere nella loro parte più profonda ( mt.2) la lunghezza di mt.2,20 e la larghezza di mt.0,80 e debbono distare almeno mt.0,50 da ogni lato.

3) I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di mt.0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

### ***Art.70***

1) E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra una fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2) Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempre che queste durino da dieci anni, come accenna l'art.49.

3) Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

### ***Art.71***

1) nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali, ecc..

2) Ogni fossa sarà contraddistinta da un cippo portante una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3) Su tale cippo, previa l'autorizzazione del Comune; è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4) E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5) Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6) scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

---

## ***Capo XI*** ***Polizia del cimitero.***

---

### ***Art.72***

1) Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'interno del cimitero.

### ***Art.73***

1) I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per il servizio medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti alla catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse, Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

### ***Art.74***

1) Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata.

### ***Art.75***

1) Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

### ***Art.76***

1) E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.  
2) Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti od osati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del necroforo, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un (1) mese.

### ***Art.77***

1) Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

### ***Art.78***

1) Qualunque asportazioni di materiale o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti o le corone..

### ***Art.79***

1) E' assolutamente proibito recer qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

### ***Art.80***

1) Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

### ***Art.81***

1) Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale del cimitero o dalla Polizia Municipale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato.

Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di Legge.

---

## ***Capo X*** ***Contravvenzioni.***

---

### ***Art.82***

1) La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto del 27 luglio 1934, n.1256, modificato per effetto dell'art.3 della Legge 12 luglio 1961, n.603, e degli artt.32 ed 113 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

---

**Capo XI**  
**Disposizioni finali.**

---

**Art.83**

1) Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le Norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e nel Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

**Art.84**

1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.